

COMUNE DI CORATO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Determinazione n. 279/2018.

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DEL PROGETTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "CORGOM S.R.L." IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO – S.P. 231 KM. 30+600. ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA VAS.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con determinazione sindacale n. 13 del 16/09/2016 e n. 6 del 05/12/2017 sono stati individuati i Dirigenti responsabili dei servizi, e che con provvedimento di cui al prot. 1005 del 09/01/2018 è stato conferito all'Arch. Pasquale Antonio Casieri l'incarico temporaneo ad interim del 3° Settore;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Visto lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2018;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 24 ottobre 2016;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Premesso che:

che il Sindaco con propria disposizione di servizio prot. N.12614 del 23/03/2018 conferiva al Dott. Luigi D'Introno – Segretario Generale del Comune, l'incarico di provvedere alla firma degli atti inerenti i procedimenti legati al paesaggio e all'ambiente, in sostituzione del Dirigente ad interim del Settore LL.PP. – Ambiente ed agricoltura;

A seguito di trasmissione in data 02/05/2018 da parte della Società "CORGOM S.R.L.", quale Soggetto Proponente, con nota prot. n. 30826 del 25/07/2018 l'Ufficio SUAP del Comune, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., per l'intervento in oggetto, allegando i seguenti atti su supporto cartaceo e digitale:

- TVAS. 1 – Inquadramento territoriale: Stralcio catastale, Uso del suolo, Stralcio PRG, Stralci PPTR e PAI
- TVAS. 2 – Planimetrie generali, Piante, Prospetti, Sezioni
- RVAS.1 - Descrizione dell'intervento in variante
- RVAS.2 - Verifica di coerenza - Rapporto Preliminare Ambientale
- Elenco soggetti competenti

L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di due capannoni per esposizione e stoccaggio dei prodotti lavorati, con annessi uffici. Tale duplice intervento, su un'area in adiacenza al sito sede dell'attività, tipizzata in zona agricola "E", comporterà la approvazione di una Variante al PRG Comunale Vigente nel Comune di Corato.

La L.R. n. 4/2014 di modifica della L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, ha delegato ai Comuni le competenze specifiche in materia di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

La “CORGOM srl” opera nel segmento commerciale costituito dal mercato della ricostruzione e vendita di pneumatici riutilizzabili; inoltre, nell’ultimo decennio ha ampliato la propria struttura produttiva ed imprenditoriale alla gestione dei rifiuti in modo da coprire tutto il ciclo di gestione del pneumatico fuori uso (cd. PFU) comprendente l’attività di raccolta, recupero e riciclaggio di PFU, qualificati come rifiuti dal produttore che si aggiunge a quella storica di ricostruzione di pneumatici qualificati come beni riutilizzabili per il produttore. Per tale segmento dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, la ditta “Corgom srl”, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - “Norme in materia ambientale”, ha scontato la procedura di assoggettabilità a VIA, espletata presso la Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia, Impianti termici, tutela e valorizzazione dell’ambiente, conclusasi con parere favorevole di compatibilità ambientale giusto Determina Dirigenziale n. 1469 del 22/03/2017.

Per cui, a seguito di apposita nota informativa dell’Ufficio SUAP, l’ufficio Ambiente del Comune, competente in materia di VAS, in applicazione della L.R. 4/2014 (legge delega), ai fini della consultazione, di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. 44/2012, trasmetteva via pec con nota del 30/08/2018 prot. n. 34603, la documentazione ricevuta ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale comunicandone l’avvenuta pubblicazione, sul portale del Comune di Corato (www.comune.corato.ba.it) – nonché all’Albo Pretorio, invitandoli contestualmente ad inviare il proprio contributo entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione:

- 1) Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio Settore Assetto del Territorio
Via Gentile, 52 - 70126 BARI BA
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
- 2) Regione Puglia- Assessorato Ecologia Settore Gestione Rifiuti e Bonifica
Via delle Magnolie Z.I., Ex ENAIP - 70026 MODUGNO BA
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
- 3) Regione Puglia – Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Via delle Magnolie, 6-8 – 70026 MODUGNO BA
pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
- 4) Città Metropolitana di Bari - Edilizia Pubblica – Territorio - Ambiente
Corso S. Sonnino, 85 - 70121 BARI BA
pec: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
- 5) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia ARPA - Direzione Generale
Corso Trieste, 27 - 70126 BARI
pec: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- 6) Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
Strada dei Dottula, Isolato 49 - 70122 BARI BA
pec: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
- 7) Autorità di Bacino della Puglia c/o Tecnopolis
SP Valenzano-Casamassima, Km. 3 - 70010 VALENZANO BA
pec: segreteria@pec.adb.puglia.it

- 8) Azienda Sanitaria Locale – Direzione SISP
Via I Maggio, 1 c/o Ospedale di Ruvo - 70037 RUVO DI PUGLIA BA
pec: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- 9) Autorità Idrica Pugliese - Ufficio Segreteria Archivio e Protocollo
Viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone,2 - 70125 BARI
pec: protocollo@pec.aip.gov.it
- 10) Ufficio Agricoltura Provinciale di Bari
Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 BARI
pec: upa.bari@pec.rupar.puglia.it

L'avvenuta pubblicazione è stata attestata e validata dal Segretario Generale del Comune di Corato. Nei termini previsti, non risultano pervenute osservazioni da cittadini e/o associazioni.

I soggetti competenti in materia ambientale innanzi elencati, avevano a disposizione trenta giorni per trasmettere eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS. Sono pervenuti i seguenti contributi:
- Con nota pec prot. 11416 U del 12/10/2018, acquisita in pari data, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio contributo rappresentando che, *"dalla verifica degli elaborati allegati desunti dal link indicato nella nota non risultano vincoli PAI nell'area d'intervento"*.

CONCLUSIONI

L'intervento proposto dalla ditta "Corgom srl" consiste nell'ampliamento, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e della DGR 2581/2011, di una struttura produttiva esistente avente una superficie utile pari a mq. 3.103 e una volumetria di mc. 19.748, operante nella lavorazione dei pneumatici, che interessa un'area di mq. 30.644 con sede in Corato alla S.P. 231 al km. 30+600. L'area interessata dall'ampliamento censita al Foglio 59 del Comune di Corato p.lla 13214, della superficie di mq. 38.653 (di proprietà della "Corgom srl"), risulta tipizzata in zona Agricola "E" e posta a confine con la struttura produttiva esistente; verranno realizzati due capannoni per esposizione e stoccaggio dei prodotti lavorati, con annessi uffici, per una superficie utile di mq. 3.102,70 ed una volumetria di mc. 14.513,26, inferiori al 100% del complesso produttivo esistente, per cui l'Ufficio ha attivato la procedura come ampliamento di impianto produttivo nel rispetto delle Linee Guida di cui alla DGR n. 2581/2011.

Rispetto al centro abitato di Corato, il lotto di intervento si trova a Est, lungo la S.P. 231, al Km 30+600, e ricade ai margini della zona industriale.

Il progetto

Attualmente all'interno del sito, di proprietà della Società "Corgom srl", insistono alcune strutture edilizie, realizzate nel tempo, in conseguenza di successivi ampliamenti che l'attività imprenditoriale ha subito, dalla data della sua nascita fino ad oggi, all'interno delle quali si svolge l'attività industriale di recupero pneumatici fuori uso, ricostruzione pneumatici, recupero di rifiuti non pericolosi.

L'ampliamento dell'opificio esistente, non comporta un ampliamento dell'attività già autorizzata ex giusta Determina Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n.1469 del 22/03/2017 – attività di recupero di rifiuti non pericolosi e gestione di tipologie di rifiuti speciali e ricostruzione pneumatici, ma unicamente un ampliamento fisico finalizzato a disporre di ampi spazi di deposito coperti e scoperti del prodotto ottenuti dalle predette attività, in primis dall'attività di ricostruzione pneumatici per autocarri ed altri mezzi pesanti e, in sub ordine, il deposito di rifiuti che vengono originati a seguito dell'attività di recupero gomme, con conseguente consumo di suolo e sua contestuale antropizzazione ed infrastrutturazione al fine di implementare tutti i sistemi di contenimento e trattamenti dei rilasci nell'ambiente (acque meteoriche, acque reflue, polveri, rumori, ecc..).

L'attività produttiva dello stabilimento industriale risulta autorizzata in forza della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n.12/C del 09/01/2003, del PdC n.167/04, del PdC n.169/06, del PdC n.142/08, del PUA n.13 del 08/07/2008 e del PUA del 13/06/2012. Rispetto alla planimetria generale dell'area comprensiva dell'area da annettere con ampliamento, si individuano quattro aree: 1) le aree A e B corrispondono alla situazione esistente ove insistono due opifici (Corpo A e B) con relative pertinenze costituite da tettoie e altri piccoli volumi; 2) le aree C e D sono invece quelle oggetto di ampliamento, dove verranno rispettivamente realizzati un opificio (Corpo C) per esposizione prodotti finiti e uffici amministrativi con annessa tettoia, e un altro opificio (Corpo D) e n.2 tettoie ("e" e "f") per il ricovero di particolari tipologie di materiale esausto. Verranno anche realizzate opere di sistemazione esterna delle aree B e C, con realizzazione di piazzali pavimentati, pesa a ponte, sistemi di trattamento delle acque meteoriche, reti di convogliamento delle acque reflue verso l'impianto di trattamento con le vasche Imhoff, centrale tecnologica, recinzioni e sistemazioni a verde.

Tale intervento comporterà quindi la necessità dell'approvazione di una Variante al vigente PRG Comunale, per i seguenti motivi:

- superamento degli indici edificatori previsti dal vigente PRG
- accorpamento di un'area adiacente l'attività a destinazione agricola.

In applicazione della Delibera di Giunta Regionale del 22 novembre 2011 nr. 2581 "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 8 del DPR 160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", condizione essenziale per l'attivazione della procedura autorizzativa, da un punto di vista urbanistico, è che l'ampliamento non superi il 100% delle dimensioni "in atto", ossia al momento della presentazione dell'istanza, sia in termini di superficie che di volume.

Tale verifica è ampiamente soddisfatta:

S ampliamento = 3.102,70 mq. < 3.103,00 mq (superfici preesistenti)

V ampliamento = 14.513,26 mc < 19.748,00 mc (volumi preesistenti)

Avendo dimostrato che l'incremento relativo alla preesistente dimensione è inferiore al 100%, le opere sono compatibili con le ipotesi ed i limiti di cui alla citata normativa regionale.

L'area è sprovvista di reti tecnologiche di urbanizzazione quali fogna nera, fogna bianca e rete dell'adduzione dell'acqua potabile, per cui la ditta risulta già autorizzata all'uso di sistemi alternativi. Il contesto risulta fortemente antropizzato e privo di qualsiasi emergenza paesaggistica, trovandosi il lotto in un'area a confine di insediamenti industriali. Il sito non è caratterizzato dalla presenza degli elementi tipici del paesaggio agricolo pugliese.

L'intervento previsto non è soggetto alle procedure di Valutazione d'Incidenza, di prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante, o di localizzazione delle industrie insalubri di prima classe, e non riguarda Zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B né di approvvigionamento idrico di emergenza.

Non è un sito potenzialmente contaminato o sito di interesse nazionale, o area ad elevato rischio di crisi ambientale, o area in cui risulta necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010, o zone territoriali omogenee "A" del P.R.G. vigente.

Nelle vicinanze dell'area non si registra la presenza di organismi sensibili (abitazioni, scuole, ospedali, strutture ricettive, luoghi ludici per il tempo libero, etc.).

Riguardo la valutazione degli impatti, nel Rapporto Preliminare di Verifica vengono analizzati quelli in fase di cantiere e di esercizio sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, flora, fauna, paesaggio, rumore, rifiuti). Tali impatti sono ritenuti di media entità sulla componente suolo, sia in fase di cantiere che di esercizio, e sulle componenti emissioni rumore e rifiuti in fase di cantiere. Per i restanti aspetti gli impatti sono valutati di bassa entità.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento: non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale; non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area d'intervento, come rilevasi dalla cartografia del PPTR approvato con D.G.R. n.176 del 23.02.2015, non è interessata da beni e ulteriori contesti paesaggistici, e, quindi, non è necessaria alcuna Autorizzazione Paesaggistica e né in alcuna area con presenza di Ulteriori Contesti e, quindi, non è necessario alcun Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. Inoltre, dall'esame degli Elaborati Comunali, risulta che il sito oggetto d'intervento non ricade all'interno di alcuna area sottoposte a vincoli definiti dal Piano Comunale dei Tratturi.

Relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti. Per quanto riguarda gli aspetti di natura geomorfologica e/o idraulica, dall'esame della Cartografia del PAI Puglia si evince chiaramente come l'area di intervento non è interessata né dalla presenza di un alveo fluviale in modellamento attivo (art. 6 delle NN.TT.AA. PAI PUGLIA) né ricadono in aree ad AP, MP O BP (artt. 7, 8 e 9 delle NN.TT.AA. PAI PUGLIA). Il progetto è stato pertanto redatto in conformità alle NN.TT.AA. del PAI PUGLIA.

In merito alle questioni geologiche/geotecniche ed alla luce dell'esame delle condizioni strutturali, nonché, fisico-meccaniche del terreno di fondazione così come evidenziate nella Relazione Geologica ed Idrogeologica allegate, emerge la piena compatibilità delle previsioni progettuali con le condizioni effettive di comportamento e complessiva stabilità meccanica della compagine geolitologica che verrà direttamente interessata dalle sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalle due erigende modeste costruzioni.

Per quanto riguarda la matrice acqua, la zona in cui sorge l'attività non è dotata di urbanizzazioni primarie quali reti fognarie ed acquedotti; pertanto gli scarichi sono canalizzati nell'impianto fognario di rete pubblica. Per quanto riguarda le acque meteoriche, nel terreno sede dell'attività insiste già un impianto di trattamento completo di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione statica, regolarmente autorizzato; nell'area da annettere, ove verrà realizzato l'ampliamento, dovrà essere realizzato ed autorizzato apposito impianto di trattamento delle acque meteoriche. Le acque meteoriche verranno riutilizzate ai fini irrigui del verde aziendale, dopo trattamento in opportune vasche di dissabbiatura e disoleazione statica. Dalla relazione geologica e idrogeologica, e dalle caratteristiche delle falde presenti nell'area, e, visto lo scavo necessario per la realizzazione delle costruzioni, non si prevede alcuna interferenza con le acque superficiali né con quelle profonde.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti dell'attività (matrice suolo), la ditta ha già avviato un sistema finalizzato al recupero evitando, per quanto possibile lo smaltimento, a cui, in ogni caso, si provvede con ditte specializzate regolarmente autorizzate. L'ampliamento in oggetto prevede un incremento dei rifiuti prodotti, che non cambia sostanzialmente il sistema avviato. I rifiuti saranno classificati e raccolti separatamente in loco per categorie omogenee in appositi contenitori, tenendo rigorosamente separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, e svuotati successivamente nell'area attrezzata allo stoccaggio temporaneo in attesa del conferimento a terzi autorizzati.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti durante la costruzione, dovrà essere organizzata a livello di cantiere la raccolta differenziata e dovranno pertanto essere impartite specifiche istruzioni di conferimento al personale. Pertanto, i rifiuti saranno prima accatastati secondo la loro natura e quindi trasportati a discariche autorizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto vegetazionale (matrice flora e fauna), l'intervento in oggetto comporterà l'espianto di alberi di ulivo relativamente giovani che verranno reimpiantati all'interno dell'area; inoltre non risultano presenti particolari specie animali, pertanto si può attestare che la componente fauna e flora risulta di lieve rilevanza sul sito in questione.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria (matrice aria) CORATO appartiene, secondo quanto previsto dal – PIANO REGIONALE DI QUALITÀ' DELL'ARIA (PRQA) alla Zona C, cioè a quella Zona in cui ricadono Comuni aventi per presenza e tipologia di traffico ed attività produttive emissioni da controllare e caratterizzare con una rete regionale di controllo e con provvedimenti a stabilirsi secondo le indicazioni del suddetto Piano. Nello specifico, però, l'intervento ricade in una zona a ridosso di un'importante arteria provinciale (la strada provinciale 231) ed in particolare comporterà un aumento di emissioni in atmosfera giudicato di basso impatto. Le caratteristiche dell'intervento, sono tali, da essere totalmente scevro da emissioni in atmosfera di qualsivoglia tipo ed entità.

Per quanto riguarda invece il problema rumore dell'attività in essere e a venire a seguito dell'ampliamento, esso è limitato al flusso in entrata ed uscita, a carattere saltuario, di automezzi e autoveicoli in genere: l'intervento di ampliamento, in ogni caso, non prevede un incremento delle emissioni in atmosfera. Durante la fase di cantiere il rumore sarà dovuto principalmente ai mezzi operativi che opereranno in loco, in ogni caso a carattere transitorio e di entità trascurabile, nei limiti di legge di cui al DPCM 14.11.97. L'attività sarà sottoposta a Valutazione di Impatto Acustico, sia previsionale che come verifica dopo l'avviamento, ai sensi della Normativa Vigente cioè della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 e DPCM sopra richiamato.

Considerato tutto quanto detto, si ritiene che il progetto per la costruzione di due nuovi opifici con annesso tettoie finalizzato a disporre di ampi spazi di deposito coperti e scoperti dei materiali, a realizzarsi nell'area adiacente al sito sede dell'attività della ditta "Corgom srl", in zona agricola "E" in Variante al vigente PRG del Comune di Corato, il tutto in ampliamento dell'esistente opificio industriale dove si svolge l'attività di ricostruzione pneumatici nonché di recupero rifiuti non pericolosi e gestione di tipologie di rifiuti speciali, non comporti impatti ambientali significativi e pertanto, non debba essere assoggettato a procedura di "Valutazione Ambientale Strategica", poiché:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente e, comunque, interessa aree prive di importanza paesaggistica o ambientale, già compromesse da altre attività produttive esistenti nelle vicinanze e da alterazioni in atto del paesaggio;
2. il sistema di riferimento di pianificazione territoriale costituito dal PRG vigente rimane sostanzialmente inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e strategiche;
3. l'area di influenza della variante urbanistica è limitata a scala locale e i limitati impatti ambientali attesi graveranno esclusivamente sulla porzione di territorio interessato, in quanto l'intervento, come già rilevato, non influenza altri piani o programmi, e pertanto non incide sull'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
4. sono possibili elementari mitigazioni, che, se applicate, renderebbero largamente sostenibile, dal punto di vista paesaggistico-ambientale, l'attuazione del Piano;
5. l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi della ditta "Corgom srl", ha scontato la procedura di assoggettabilità a VIA, espletata presso la Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia, Impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente, conclusasi con parere favorevole di compatibilità ambientale giusto Determina Dirigenziale n. 1469 del 22/03/2017.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene pertanto che il "PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "CORGOM s.r.l. IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO – S.P. 231 KM. 30+600", non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che, per l'intervento di ampliamento in oggetto, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche della nuova area da anettere all'area ove è già insediata l'attività, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, per l'irrigazione degli spazi verdi privati o per altri usi non potabili, con adeguata rete di distribuzione e sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd Linee guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia") nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002.
- 2) Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione: di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti; di interventi finalizzati al risparmio energetico (utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, con impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati); di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime); di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).
- 3) Si adottino le BAT atte a ridurre l'inquinamento ambientale in tutte le sue forme, man mano che queste vengano rese disponibili dalla tecnologia.
- 4) Siano implementate le aree da destinare a verde, con il reimpianto delle alberature esistenti e con la piantumazione di altri alberi ad alto fusto ed acquiferi che contribuiscono a configurare il regime atmosferico della zona intervenendo sulle correnti aeree, mitigando le temperature estive ed invernali, equilibrando lo stato igrometrico, riducendo le eventuali diffusioni di polveri, sostenendo le quote di ossigeno e attenuando il rumore.
- 5) Si preveda la realizzazione di apposite "isole ecologiche" per la gestione della raccolta differenziata, in spazi ben precisi.
- 6) Si richiama la normativa vigente in materia di inquinamento acustico per l'attività di cantiere; l'attività dovrà essere sottoposta a Valutazione di Impatto Acustico, sia previsionale che come verifica dopo l'avviamento, ai sensi della Normativa Vigente cioè della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 e DPCM 14.11.1997.
- 7) Per le fasi di cantiere, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.
- 8) Durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso) e le emissioni di rumore.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il "PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA "CORGOM s.r.l. IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO – S.P. 231 KM. 30+600", in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.

44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” (BURP n.134 del 15/10/2013);

- a demandare all’amministrazione procedente l’assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita alla variante in oggetto.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l’Autorità procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione.

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO la legge n. 69 del 18/06/2009;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

VISTO il “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” n.18 del 09/10/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.

Per tutto quanto innanzi riportato,

DETERMINA

1) **DICHIARARE** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

2) **DICHIARARE** assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il “PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE EX ART. 8 DPR 160/2010 DITTA “CORGOM s.r.l. IN VARIANTE AL VIGENTE PRG COMUNE DI CORATO – S.P. 231 KM. 30+600”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

3) **DEMANDARE** all’amministrazione procedente l’assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita al progetto di che trattasi;

4) **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- alla Regione Puglia – Ufficio VAS

- al Settore Urbanistica Comunale – Ufficio SUAP, quale Autorità Procedente;

5) **PUBBLICARE** il presente provvedimento:

- all'albo pretorio del Comune, dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi lavorativi;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sul portale web del Comune di Corato (BA).

F. SAN.

IL DIRIGENTE F.F. DEL 3° SETTORE
(Dott. Luigi D'Introno)